

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 novembre 2008, ha adottato la seguente decisione:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Marino Gianandrea –Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CASSANI ELENA SEGUITO GARA CARIANESE CALCIO/BARCON DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com Uff. n. 32 del 15.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano (Verona).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. SIG. BONAMONETA ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO TIVOLI/GALLICANO DEL 23.12.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 24.1.2008)

La C.G.F. in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Bonamoneta Alessio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi –Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO SIG. CROCE MORGAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS CON**

**RIFERIMENTO ALL'ART. 35 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 029 del 25.9.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Croce Morgan.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO S.S.D. PALESTRINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL'ALLENATORE LUCA GIAMPAOLO SEGUITO GARA ALBANO C5/PALESTRINA C5 DEL 25.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 156 del 29.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Palestrina C5 di Palestrina (Roma).  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### Ordinanza Istruttoria

**3) RICORSO CALCIO FEMMINILE BOGLIASCO PIEVE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL SIG. DONDOLO GINO;**
- **INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL DIRIGENTE LIBRANDI CLAUDIO;**

**INFLITTE SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/FEMMINILE JUVENTUS TORINO DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008)

La C.G.F. rinvia per supplemento istruttorio il ricorso come sopra proposto dal Calcio Femminile Bogliasco Pieve di Genova al 13.11.2008

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 6 novembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete